### L.R. 30 marzo 2012, n. 5 (1).

Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla *legge regionale 7 maggio 1996, n. 11* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13*, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) (2) (3).

- (1) Pubblicata nel B.U. Campania 10 aprile 2012, n. 22.
- (2) NDR: La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 di cui all'oggetto è erroneamente riportata nel Bollettino Ufficiale con data 7 marzo 1996.
- (3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 novembre 2014, n. 507*, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge. In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il *Reg. reg. 25 novembre 2014, n. 8*.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

### Art. 1 Finalità.

- 1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla *legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11* (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della *legge 8 novembre 2000, n. 328*), promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione delle politiche di cui agli *articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36* della medesima legge.
- 2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

#### Art. 2 Definizioni.

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di

acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;

- b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono appositamente destinati all'attività agricola.
- 2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

## Art. 3 Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.

- 1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:
- a) imprese costituite ai sensi del *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *legge 13 giugno 2005, n. 118*) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'*articolo 2*, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
- 1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
- 2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
- 3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
- c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'*articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania legge finanziaria regionale 2012).
- 2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

#### **Art. 4** Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali.

1. È istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2.	L'iscrizion	e al reg	gistro	delle	fattorie	sociali	è con:	sentita	ai sogg	jetti d	di cui	all'	articolo
3,	comma 1,	previa	istrutt	oria d	da effet	tuarsi d	a una	commi	ssione	costi	tuita	da	membr
de	ll'assessor	ato alle	politic	che so	ciali e d	dell'asse	essora	to all'a	gricoltu	ra.			

#### **Art. 5** Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.

- 1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:
- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;
  - d) promuovere studi e ricerche;
  - e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.
- 2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.
- 3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.

4.	Il numero	dei	componenti	e le	e modalità	di	funzionamento	dell'osservatorio	sono
stal	oiliti dal reg	jolar	nento attuati	ivo d	di cui all' <i>ar</i>	tico	olo 6.		

## **Art. 6** Regolamento.

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.
- 2. Le imprese già iscritte nel registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

### **Art. 7** Definizione delle modalità operative.

1. Gli interventi per la realizzazione di fattorie ed orti sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione (con le

istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

## Art. 8 Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

## **Art. 9** Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificato:
- "1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla *legge regionale 30 settembre 2008, n. 12*(Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t)."

# **Art. 10** Disposizioni finali.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.